

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) PEDERZOLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FAUSTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BENINCASA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) DI NELLA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 12/04/2022

FATTO

Il cliente deduce che ad ottobre 2021 veniva contattato da tal M.M., interessato all'acquisto di un veicolo che aveva messo in vendita mediante la pubblicazione di un annuncio sul web; che, dopo alcune trattative, veniva concordato il prezzo dell'automobile (€ 51.000,00); che, per tutelarsi, chiedeva al M.M. di corrispondere l'importo mediante assegno circolare che sarebbe stato portato presso la filiale del proprio intermediario (Intermediario A) per essere certo del buon fine dell'operazione prima del trasferimento dell'auto; che, il 25/10/2021, le parti si incontravano presso la filiale di riferimento dell'intermediario A e M.M. gli consegnava l'assegno circolare n. *169-06 dell'importo di € 51.000,00 emesso dall'Intermediario B; che egli consegnava il titolo all'addetto alla cassa che provvedeva all'incasso del titolo, rilasciando la ricevuta; che l'assegno veniva fatto passare prima nel dispositivo di controllo; che, nonostante la propria richiesta, non venivano effettuate ulteriori verifiche sulla validità del titolo; che, rassicurato circa il buon fine del pagamento dal proprio intermediario, solo in seguito procedeva al perfezionamento della vendita del veicolo presso un'agenzia incaricata.

Evidenzia, altresì, che il 28/10/2021 prendeva atto che l'assegno circolare era falso e che la somma non era, quindi, stata accreditata sul proprio conto corrente; che procedeva, quindi, a sporgere denuncia/querela; che, nella stessa data, veniva presentato reclamo, con richiesta di risarcimento dei danni, nei confronti dell'Intermediario A e dell'Intermediario B; che entrambi gli intermediari davano riscontro negativo al reclamo.



Ciò premesso, il cliente contesta all'Intermediario A (negoziatore) la mancanza di diligenza e perizia nell'espletamento del proprio mandato: l'addetto alla cassa dell'Intermediario A si è, infatti, limitato a passare il titolo nel dispositivo di controllo, senza effettuare una telefonata e senza nemmeno chiedere la trasmissione di una conferma scritta e identificare con modalità più sicure il funzionario competente a dare l'informazione voluta. Ricade sulla banca negoziatrice l'onere di verificare la correttezza del titolo e, eventualmente, astenersi dal pagamento. All'Intermediario B (emittente) viene contestata, invece, la mancanza di controllo rispetto ai titoli dalla stessa emessi, i quali possono ingenerare illeciti a danno dei consumatori.

La parte ricorrente chiede, pertanto, la condanna degli intermediari resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dell'importo di € 51.000,00 oltre interessi moratori dal 25.10.2021 al saldo.

L'Intermediario A con le controdeduzioni osserva che il cliente non si è presentato presso la filiale insieme a M.M., ma da solo; che la cassiera ha tentato di contattare la presunta emittente per avere conferma della autenticità del titolo, ma ha ricevuto un legittimo rifiuto al rilascio del bene emissione.

In diritto rileva che il negoziatore non può essere chiamato a rispondere della falsità del titolo per non aver richiesto il bene emissione all'emittente. Si tratta, infatti, di un servizio che l'intermediario non è obbligato ad offrire. Oltretutto, il negoziatore ha tentato di contattare l'emittente ed è stato quest'ultimo a rifiutare di rilasciare il bene emissione. Al cliente è stata segnalata tale circostanza, ma questi ha comunque provveduto ad effettuare l'operazione di versamento del titolo sul proprio conto corrente.

Evidenzia, altresì, che il contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente prevede che l'accredito degli assegni bancari e circolari avvenga con riserva di verifica e salvo buon fine; che il cliente doveva conoscere i rischi legati al pagamento mediante assegno, specialmente a fronte di una tipologia di truffa diffusa.

Quanto all'autenticità del titolo, l'Intermediario A deduce che l'assegno risultava *ictu oculi* privo di alterazioni; che nessuna anomalia veniva registrata dai sistemi in fase di versamento (l'assegno veniva negoziato tramite la procedura di Check Image Truncation (CIT)); che in fase di lavorazione sul "lettorino" i campi sono stati letti, senza necessità di intervento manuale da parte del cassiere; che i controlli antifrode non hanno evidenziato anomalie; che la lettura del "Data matrix" è stata valorizzata come corretta dal software.

L'Intermediario A chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

L'Intermediario B con le proprie controdeduzioni osserva che il titolo oggetto di controversia è un presunto proprio assegno circolare serie * n. *169-06 di € 51.000,00, apparentemente emesso in data 1.12.2020 dall'Intermediario C e presentato all'incasso dal cliente in data 26/10/2021 presso l'Intermediario A; che, in risposta al reclamo, veniva evidenziato che l'assegno oggetto di controversia era risultato palesemente falso in quanto portante serie e numerazione irregolari, non corrispondente ad assegni circolari dell'intermediario B in circolazione o in deposito presso gli altri istituti affiliati al Gruppo Bancario; che, rilevata la falsità, l'Intermediario B aveva in modo tempestivo segnalato all'intermediario negoziatore l'impagato.

Evidenzia, con particolare riferimento all'operatività relativa agli assegni circolari, che opera come banca di secondo livello. In forza di specifico mandato, infatti, fornisce agli intermediari affiliati al Gruppo Bancario esclusivamente la provvista per emettere gli assegni circolari ed i relativi moduli.

Nel caso in esame, pertanto, va considerato del tutto estraneo alla vicenda: non ha, infatti, emesso l'assegno e non ha avuto alcun contatto con l'intermediario negoziatore in merito alla verifica del titolo (c.d. bene emissione).



L'Intermediario B deduce di essersi comportato con diligenza avendo provveduto in modo tempestivo a segnalare al negoziatore l'impagato, motivando il rifiuto con la palese falsità materiale del titolo; che, dando per veri i fatti narrati dal cliente, si rileva il suo concorso di colpa nella causazione dell'evento. Quest'ultimo, infatti, ha consegnato un bene di ingente valore ad un soggetto prima di allora non conosciuto, senza accertarsi di aver effettivamente incassato il prezzo con l'accredito definitivo dell'assegno circolare. Rileva, inoltre, la condotta imprudente e negligente del negoziatore che poneva all'incasso un titolo palesemente falso senza aver posto in essere le opportune verifiche. In particolare, l'assegno in esame è "risultato palesemente falso in quanto redatto su carta semplice, non filigranata né a rilievo con numerazione e serie incoerenti con le numerazioni e le serie in circolazione". Mostrava, quindi, alterazioni tali da poter essere riconosciute *ictu oculi* dal cassiere dell'intermediario negoziatore.

L'Intermediario B chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con gli ulteriori scritti difensivi alcune delle parti hanno ribadito le rispettive posizioni. In particolare, il cliente ha precisato che M.M. (acquirente) aveva atteso all'esterno dei locali dell'intermediario insieme al proprio padre; che il cassiere non ha mai contattato l'intermediario presunto emittente e non ha, quindi, mai ricevuto alcun rifiuto al rilascio di qualsivoglia bene emissione. L'Intermediario B, invece, ha precisato, in rettifica rispetto a quanto in precedenza indicato, che non ha provveduto a telefonare all'emittente nell'imminenza del versamento, ma più tardi (a versamento già avvenuto); che si tratta, comunque, di una circostanza fattuale che non incide sulla valutazione della condotta dell'intermediario.

DIRITTO

Il Collegio osserva che, con il ricorso in esame, il cliente contesta al negoziatore e al presunto emittente la mancata adozione della diligenza dovuta in materia di accertamenti circa l'autenticità degli assegni circolari a tutela del correntista e/o sistemi di sicurezza in materia di verifica dei titoli. Chiede, di conseguenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 51.000,00 (ovvero l'importo facciale dell'assegno risultato falso) all'Intermediario A (negoziatore) e, in solido, all'Intermediario B (apparente emittente), oltre agli interessi.

L'Intermediario B riferisce che l'assegno è stato presentato all'incasso tramite procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT), il cui impiego è obbligatorio ed esclusivo dal 9/7/2018. L'assegno è stato presentato al pagamento il 25/10/2021 ed è stato comunicato impagato il 27/10/2021 con causale 54 "assegno falso/contraffatto/clonato".

Il Collegio rileva che, con Circolare ABI, Serie tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, è stato predisposto il prototipo di assegno circolare. Nella predetta Circolare si dispone che dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno in via obbligatoria consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo. Ebbene, sussiste un'evidente differenza tra il titolo di cui è ricorso ed il modello di assegno di cui alla menzionata Circolare ABI. Infatti, ai sensi della richiamata Circolare ABI (pp. 6-7), in calce allo spazio destinato all'indicazione del "beneficiario" e dell'"importo in lettere" non dovrebbe essere presente alcuna linea, invece presenti nell'assegno oggetto del ricorso.

Il Collegio, in primo luogo, rileva come le parti non concordino sulla richiesta del controllo di "bene emissione", che, in ogni caso, non è stato eseguito e, quindi, rilasciato da parte dell'intermediario: controllo che consiste in "un attestato sulla bontà dell'assegno circolare, [rappresentando] una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno, rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente, [senza influire] sulla materiale disponibilità della somma [indicata nel titolo], la quale richiede pur sempre che [questo]



venga presentato alla banca emittente per l'incasso, per il tramite della stanza di compensazione" (Cass., 6 dicembre 2006, n. 26171). Bisogna dire che, anche se ci fosse stata una richiesta di "bene emissione", non vi sarebbe stato alcun obbligo per l'intermediario di fornire questo servizio. L'intermediario avrebbe potuto legittimamente decidere di negare la propria assistenza, senza incorrere in responsabilità: questo purché il diniego fosse avvenuto in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 17462/2021).

Pertanto, l'eventuale responsabilità dell'Intermediario A deve essere accertata alla luce di come lo stesso si sia uniformato al parametro della diligenza qualificata nell'effettuare i necessari accertamenti in sede di incasso dell'assegno.

Giova ricordare che il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, in presenza di indizi di irregolarità dell'assegno, incorre in responsabilità l'intermediario negoziatore. A fronte di siffatte irregolarità, neppure l'eventuale verifica della c.d. "benemissione" sarebbe stata di per sé capace di escludere la responsabilità della banca negoziatrice.

Ne discende, allora, la seguente conclusione. La circostanza che il preposto all'incasso dell'assegno non abbia riscontrato le suddette macroscopiche irregolarità, adottando, a fronte di queste, pur minime cautele per fugare il dubbio, che le stesse avrebbero dovuto ingenerare, sulla genuinità del titolo, deve essere considerata sintomatica del fatto che il dipendente della banca non abbia adoperato la diligenza richiesta all'accorto banchiere nel procedere all'accreditamento del titolo in contestazione.

Una tale condotta è, pertanto, in grado di fare sorgere la responsabilità dell'Intermediario A nei confronti del ricorrente.

Non può, invece, essere affermata la responsabilità dell'Intermediario B (apparente emittente). Infatti, come chiarito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 20978/2020) la corresponsabilità non pare potere dipendere solo da un rapporto interbancario per cui l'emittente autorizzi un altro intermediario a negoziare i titoli dal primo emessi, ma richiede quantomeno – tanto secondo la teoria della cd. "creazione", quanto secondo quella della "emissione" dei titoli di credito - che in qualche modo il titolo negoziato sia stato creato e, comunque, entrato in circolazione per mano, o almeno per colpa, dell'apparente emittente. Diversamente, se, ad insaputa di quest'ultimo, terzi abbiano creato un documento del tutto falso con le fattezze, neppure ben riprodotte (come nel caso di specie) di un assegno riferibile a quell'apparente emittente, viene in considerazione un comportamento che sfugge del tutto alla sua possibilità di controllo o di interdizione, così che non può esso ritenersi responsabile se altri intermediari negozino un documento falso avente sembianze di un suo assegno circolare.

Affermata, dunque, la responsabilità dell'Intermediario A e negata quella dell'Intermediario B, il Collegio reputa che la condotta del cliente non possa andare indenne da censure in tema di concorso di colpa considerate tutte le circostanze, tra le quali meritano di essere evidenziate il canale sul quale è avvenuto il contatto con la parte acquirente del veicolo e il valore di quest'ultimo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione 20978/2020 cit.).

Alla luce di quanto finora esposto, pertanto, il Collegio reputa che la domanda del ricorrente nei confronti dell'Intermediario A possa essere accolta per la minor somma di € 34.000,00 oltre interessi come meglio indicati nel dispositivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il primo intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 34.000,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Non accoglie il ricorso nei confronti del secondo intermediario.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario soccombente corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA